

TELEFISCO 2018

RISPOSTE AI QUESITI

1. Telefisco 2018: problematiche rilevanti

Studio Associato Trombetta Teruggia

Nel corso della manifestazione Telefisco 2018, organizzata lo scorso 1.2.2018 da «Il Sole 24 Ore», sia l'Agenzia delle Entrate che la Guardia di Finanza, considerando quest'ultima essenzialmente le attività di **controllo** anche alla luce della nuova Circolare 1/2018 recante il «*Manuale operativo in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali*», hanno avuto modo di fornire una serie di **risposte** ai **quesiti** formulati dai lettori.

1. Telefisco 2018: problematiche rilevanti

Il presente intervento sarà focalizzato su alcune delle risposte ritenute di maggiore interesse (con indicazione del correlato numero progressivo di quesito). In particolare le domande (in corsivo) e le risposte esaminate, riportate nella griglia che segue, riguardano:

- la **rottamazione dei ruoli**: entro il 15.5.2018 è possibile presentare **istanza di definizione agevolata** (cd. **rottamazione-bis**), per le somme affidate all'agente della riscossione **dall'1.1.2000 al 31.12.2017**. Con la conversione in L. 172/2017 del D.L. 148/2017, si è intervenuti nel corpo dell'art. 6, D.L. 22.10.2016, n. 193, conv. con modif. dalla L. 1.12.2016, n. 225, che aveva disposto in materia di rottamazione delle cartelle, **estendendone** l'operatività a coloro che presentano l'istanza per la **prima volta, riaprendo** i termini per coloro che avevano presentato domanda per la **prima rottamazione** ma erano **decaduti** per non aver pagato, nonché coloro che erano stati **esclusi** perché **non in regola** con il pagamento delle rate in scadenza al 31.12.2016;
- **compensazioni**;
- **Iva e spesometro**;
- **dichiarazioni**;
- **iper ammortamenti**: la misura dell'iper ammortamento consente di **maggiorare**, nella misura del 150%, il **costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi** funzionali alla **trasformazione tecnologica e/o digitale** secondo il **modello Industria 4.0**. Si può così **ammortizzare** un valore pari al **250%** del **costo di acquisto**. Possono beneficiare dell'agevolazione, a differenza di quanto previsto a titolo di super ammortamento, **solamente i titolari di reddito di impresa**: restano quindi **esclusi** gli **esercenti arti e professioni**. Per beneficiare dell'agevolazione, il bene acquisito deve essere entrato in funzione ed essere stato interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. L'agevolazione è stata introdotta originariamente dall'art. 1, co. 9-13, L. 11.12.2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) per gli investimenti, effettuati fino al 31.12.2017 (ovvero entro il 30.9.2018 a specifiche condizioni), in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico come elencati nell'Allegato A della medesima Legge di Bilancio. L'**estensione dell'operatività** dell'agevolazione a settembre 2018 è riconosciuta a condizione che, entro il 31.12.2017, l'ordine sia stato **accettato** dal **venditore** e sia stato effettuato il **pagamento** di un **acconto** in misura almeno pari al **20%** del costo di acquisto. L'art. 1, co. 30, L. 27.12.2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) **proroga** il beneficio dell'iper ammortamento anche agli investimenti effettuati **entro il 31.12.2018** ovvero **fino al 31.12.2019** e, anche in questo caso, a condizione che entro la data del **31.12.2018** l'ordine risulti **accettato** dal venditore e sia avvenuto il **pagamento di acconti** in misura almeno pari al **20%** del costo di acquisizione. Il successivo co. 31 dell'art. 1, L. 205/2017 reca anch'esso la **proroga** della maggiorazione, nella misura del **40%**, del costo di acquisizione dei beni immateriali (**software**) funzionali alla **trasformazione tecnologica** secondo il **modello Industria 4.0** (beni ricompresi nell'Allegato B della L. 232/2016). Inoltre, l'art. 1, co. 32 della L. 205/2017 **amplia** le **categorie di beni immateriali agevolabili**, inserendo apposite voci all'interno dell'Allegato B citato. L'investimento può quindi riguardare ora anche (i) sistemi di gestione della *supply chain* finalizzata al *drop shipping* nell'e-commerce; (ii) software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata; (iii) software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi *on-field* e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi *on-field*).EL-1

Studio Associato Trombetta Teruggia

PRINCIPALI QUESITI DI TELEFISCO 2018

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI	
Quesito n. 1 – Pignoramenti e somme versate in eccesso	
<p>La presentazione dell'istanza di definizione agevolata non blocca eventuali pignoramenti presso terzi in corso. Il pignoramento prosegue però per l'intero importo oppure solo per la parte definita (diminuita quindi di interessi e sanzioni)? E se nel corso del pignoramento è stato già pagato l'intero debito originario, si ha diritto alla restituzione dell'eccedenza?</p>	<p>L'art. 6, co. 5, D.L. 193/2016 stabilisce che, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive e cautelari sui carichi definibili che ne sono oggetto né proseguite le procedure di recupero coattivo iniziate in precedenza, a condizione che non si sia tenuto l'incanto con esito positivo, ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia già stato emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. Tale disposizione si applica anche ai pignoramenti presso terzi. Quindi se la presentazione della dichiarazione non può determinare la sospensione della procedura in ragione del suo stato avanzato, le somme successivamente versate dal terzo vengono prioritariamente imputate a quanto dovuto a titolo di definizione, e, pertanto, sono utilizzate ai fini del pagamento delle somme da versare a tale titolo. Il contribuente potrà inoltre ottenere la restituzione delle maggiori somme versate, a meno che non sia debitore anche di carichi, diversi da quelli oggetto di definizione agevolata, ricompresi tra i crediti per i quali era stato eseguito il pignoramento. In quest'ultimo caso, l'eccedenza sarà acquisita a copertura dei debiti non saldati relativi ai carichi non definiti.</p>
Quesito n. 2 – Revoca domanda di adesione	
<p>Si può revocare una domanda di adesione presentata?</p>	<p>Sì, si può revocare la dichiarazione di adesione fino al termine entro cui la stessa potrebbe essere presentata (e cioè fino al 15.5.2018).</p>
Quesito n. 3 – Dilazione precedente	
<p>A seguito del mancato versamento della prima rata della definizione agevolata, è possibile riprendere la precedente dilazione? Il debito residuo viene ripartito nel numero di rate non pagate del piano originario? Sono ricomprese le rate sospese in scadenza in una data successiva alla presentazione dell'adesione?</p>	<p>In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento della prima o unica rata della definizione agevolata, potranno essere ripresi i pagamenti della precedente rateizzazione.</p> <p>A tal fine, Agenzia delle Entrate - Riscossione, relativamente a questi carichi, trasmetterà al contribuente una comunicazione con l'aggiornamento del piano di rateizzazione. Tale comunicazione riporterà la ripartizione del debito residuo nel numero di rate ancora da pagare – ossia quelle non pagate del precedente piano di rateizzazione - le nuove scadenze delle rate e i bollettini Rav per il pagamento delle prime 12 rate. Perciò se alla data di presentazione della domanda di adesione residuavano ancora 60 rate, il debito residuo sarà ripartito su 60 rate mensili.</p>
Quesito n. 5 – Omessa indicazione del numero di rate	
<p>Se si omette di indicare il numero delle rate della rottamazione, si presume l'indicazione del pagamento in unica soluzione. Si può rimediare successivamente all'omessa barratura del numero delle rate, optando per il numero massimo stabilito dalla legge?</p>	<p>La dichiarazione di adesione può essere modificata o integrata, anche con riferimento alla scelta del numero di rate, ma solo fino all'ultimo giorno utile per la presentazione (15.5.2018). La scelta non è modificabile dopo la ricezione della comunicazione dell'agente della riscossione relativa alle somme da pagare.</p>
Quesito n. 6 – Legittimati a presentare l'istanza	

Studio Associato Trombetta Teruggia

<p>Se la precedente istanza di definizione presentata ex art. 6, D.L. 193/2016, è stata rigettata perché non è stato indicato il numero delle rate prescelto e non è stata accolta la successiva richiesta di ripartire l'importo della definizione in 5 rate, è possibile ripresentare l'istanza, sulla base dell'art. 1, D.L. 148/2017? Si evidenzia che solo nei nuovi moduli è precisato che in manca di scelta del numero delle rate si considera la richiesta di pagamento in rata unica.</p>	<p>Ai sensi dell'art. 1, co. 4, lett. a), D.L. 148/2017, possono essere estinti i debiti relativi ai «carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 che non siano stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi del comma 2 dell'articolo 6» del D.L.193/2016. Pertanto, la facoltà di definizione non può essere esercitata per i carichi affidati nel periodo 2000-2016 ricompresi in una precedente dichiarazione di adesione. L'unica eccezione riguarda, per espressa previsione normativa di cui alla lett. b) della disposizione richiamata, i carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24.10.2016 per i quali il debitore non è stato ammesso alla definizione agevolata a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31.12.2016.</p>
Quesito n. 7 – Rapporto con liti pendenti	
<p>Cosa accade in caso di presentazione dell'istanza di definizione delle liti pendenti, ex art. 11, D.L. 50/2017, relativamente a contenziosi le cui pretese sono state parzialmente incluse nell'istanza di rottamazione successivamente abbandonata?</p>	<p>Le due definizioni seguono ciascuna le proprie regole: il debitore, per fruire dei benefici della definizione dei carichi, deve versare integralmente, in un'unica soluzione o a rate, gli importi dovuti a tal fine; mentre, per fruire della definizione delle liti, è sufficiente che entro il 2.10.2017 abbia presentato la relativa domanda e versato quanto dovuto per la definizione della lite (importo netto dovuto) ovvero la prima rata oppure si limiti alla presentazione della domanda, qualora non risultino importi da versare.</p> <p>Di conseguenza è inefficace la definizione agevolata del carico affidato all'agente della riscossione, perché in caso di mancato o insufficiente versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento la definizione non produce effetti. Secondo quanto chiarito nel par. 5 della C.M. 22/E/2017, se la definizione dei carichi non si è perfezionata con l'integrale pagamento degli importi dovuti, ferma restando la validità della definizione della lite correttamente perfezionata, il contribuente è tenuto a versare per intero gli importi contenuti nei carichi affidati all'agente della riscossione.</p>
Quesito n. 8 – Accertamento e rottamazione	
<p>In caso di definizione agevolata di un carico affidato all'agente della riscossione che rappresenta una quota di un importo complessivo in contenzioso (ad esempio avviso di accertamento), la C.M. 2/E/2017 ha chiarito che la controversia prosegue per la differenza, determinandosi una parziale cessazione della materia del contendere. La successiva sentenza del giudice riguarda l'intero atto impugnato oppure solo una parte dello stesso? La definizione agevolata andrà perciò considerata solo in fase di liquidazione finale degli importi dovuti dal contribuente e non potrà determinare in effetti una parziale cessazione della materia del contendere.</p>	<p>Non vi è una parziale cessazione della materia del contendere. Dal perfezionamento della definizione agevolata dei carichi discende che, in caso di sentenza favorevole al contribuente, questi per effetto della pronuncia non sarà ovviamente soggetto ad alcun ulteriore tributo ma non potrà ottenere la restituzione delle somme versate in sede di definizione dei carichi affidati all'agente della riscossione. Al contrario, in caso di sentenza favorevole all'ente impositore, quest'ultimo provvederà al recupero in capo al contribuente della residua quota di tributo non definita e della connessa sanzione.</p>
Quesito n. 9 – Fermo amministrativo	
<p>In caso di fermo di veicolo già iscritto, la presentazione dell'istanza di definizione agevolata e il pagamento della prima rata determinano la sospensione del fermo e la sua successiva cancellazione una volta perfezionata la definizione agevolata?</p>	<p>A seguito del pagamento della prima rata della definizione agevolata, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, su istanza del contribuente, procede alla sospensione del fermo amministrativo iscritto in data anteriore. Successivamente, il fermo sarà cancellato per effetto dell'integrale pagamento delle somme dovute a titolo di definizione, sempre che, naturalmente, siano stati definiti tutti i carichi per i quali il fermo è stato iscritto.</p>
COMPENSAZIONI	
Quesito n. 10 – F24 respinto	

Studio Associato Trombetta Teruggia

<p>Se il Mod. F24 di pagamento viene respinto per compensazioni indebite, si dispone di qualche altro giorno per effettuare nuovamente il versamento senza applicazione di sanzioni?</p>	<p>In caso di pagamento oltre la scadenza prevista perché il Mod. F24, presentato in tempo utile, risulta tuttavia essere stato «respinto» per credito inesistente oppure non utilizzabile (in quanto ad esempio, non ancora maturato) verrà applicata la sanzione in misura piena, a meno che non sia stato perfezionato un ravvedimento operoso.</p>
Quesito n. 12 – Invio Mod. 730	
<p><i>I Mod. 730 vanno presentati tutti entro il 23 luglio?</i></p>	<p>L'art. 1, co. 934, L. 205/2017 ha modificato l'art. 16, co. 1-bis, D.M. 31.5.1999, n. 164, stabilendo che i Modd. 730 devono essere trasmessi dai Caf e dai professionisti abilitati entro il:</p> <ul style="list-style-type: none">• 29 giugno, per i Modd. 730 presentati dai contribuenti entro il 22 giugno;• 7 luglio, per i Modd. 730 presentati dai contribuenti dal 23 al 30 giugno;• 23 luglio, per i Modd. 730 presentati dai contribuenti dal 1° al 23 luglio. <p>Precedentemente Caf e professionisti abilitati potevano consegnare al contribuente, prima della trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione dei redditi elaborata e il relativo prospetto di liquidazione, trasmettere le dichiarazioni predisposte e i risultati finali delle dichiarazioni entro il 23 luglio di ciascun anno, a condizione che entro il 7 luglio dello stesso anno avessero effettuato la trasmissione di almeno l'80% delle medesime dichiarazioni.</p> <p>La previsione di diverse scadenze per la trasmissione telematica consente una progressione nella trasmissione delle dichiarazioni presentate dai contribuenti idonea a rispettare la tempistica del conguaglio fiscale a favore sia del contribuente sia dell'Erario e, nel contempo, ad estendere l'ambito temporale di presentazione della dichiarazione con il Mod. 730 a un Caf o professionista fino al 23 luglio.</p> <p>Il contribuente può in ogni caso avvalersi della facoltà di inviare all'Agenzia delle Entrate direttamente in via telematica la dichiarazione precompilata entro il 23 luglio di ciascun anno, senza che questo determini la tardività della presentazione. La scadenza di trasmissione del Mod. 730 è quindi uniformata nelle ipotesi di presentazione diretta da parte del contribuente e nelle ipotesi di presentazione ad un Caf o ad un professionista.</p> <p>Il mancato rispetto delle scadenze determina l'applicazione delle sanzioni a carico degli intermediari disposte, per la tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni, dall'art. 7-bis, D.Lgs. 241/1997.</p>
IVA E SPESOMETRO	
Quesito n. 14 – Regimi speciali e split payment	
<p><i>I contribuenti in «regime di vantaggio» e quelli che applicano il regime forfetario che emettono fattura nei confronti di un contribuente soggetto a split payment devono riportare in fattura la dicitura «scissione nei pagamenti» o «split payment ai sensi dell'articolo 17 DPR 633/1972»? Oppure tale dicitura risulta non obbligatoria essendo i contribuenti minimi/forfetari non soggetti a Iva?</i></p>	<p>I contribuenti in regime di vantaggio e quelli che applicano il regime forfetario, per espressa previsione di legge, non addebitano l'Iva in via di rivalsa e, conseguentemente, sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta, avendo il solo onere di indicare nella fattura emessa che l'operazione è soggetta al regime di vantaggio o al regime forfetario.</p>

Studio Associato Trombetta Teruggia

	Il meccanismo della scissione dei pagamenti non trova applicazione in relazione alle operazioni assoggettate a regimi speciali che non prevedono l'evidenza dell'imposta in fattura e che ne dispongono l'assolvimento secondo regole proprie , ossia, come nel caso prospettato, che esonerano il fornitore dall'addebito dell'Iva in via di rivalsa.
Quesito n. 15 – Spesometro semestrale e opzione	
La facoltà (art. 1-ter, D.L. 148/2017) di trasmettere i dati dello spesometro obbligatorio con cadenza semestrale può essere concessa anche ai soggetti che hanno effettuato l'opzione per la trasmissione telematica facoltativa dei dati fattura ?	Sì , anche i contribuenti che hanno esercitato l'opzione per la trasmissione dei dati di cui al D.Lgs. 127/2015 potranno trasmettere, previa opzione , con cadenza semestrale i dati. Un apposito Orovvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate conterrà le specifiche tecniche necessarie. L' opzione di trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel 2018 resta in vigore per tale anno (considerando l'obbligatorietà di emissione di fatture elettroniche dall'1.1.2019 e l'abrogazione dello spesometro dalla medesima data).
Quesito n. 16 – Accorpamento delle fatture	
L'art. 1-ter, co. 2, lett. b), D.L. 148/2017, consente la trasmissione per riepilogo dei dati delle fatture di importo inferiore a 300 euro . Questo importo – relativo anche alla registrazione riepilogativa - si deve intendere al lordo o al netto dell'Iva ?	In luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente, è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati del documento riepilogativo . L'importo indicato deve intendersi quale importo complessivo delle fatture, comprensivo di Iva .
Quesito n. 17 – Regime dei minimi e fattura elettronica	
I contribuenti che applicano il regime di vantaggio dei minimi e quello forfetario sono esonerati dall'obbligo di emissione della fattura elettronica ?	La fatturazione elettronica sarà obbligatoria dall'1.1.2019 per gli scambi tra soggetti Iva e anche nei confronti dei consumatori finali. Sono esonerati i soggetti passivi che rientrano nel « regime di vantaggio » e quelli che applicano il regime forfetario . Tuttavia rimangono anche per minimi e forfetari gli obblighi di fatturazione elettronica nei confronti della pubblica Amministrazione .
Quesito n. 18 – Stampa dei registri Iva	
L'art. 19-octies, co. 6, D.L. 148/2017, ha modificato le regole di tenuta dei registri Iva mediante sistemi elettronici, stabilendo l' obbligatorietà della trascrizione su supporti cartacei soltanto ove specificatamente richiesta in sede di controllo dagli organi competenti. È applicabile il principio del favor rei per le violazioni commesse prima del 6.12.2017 ?	Il nuovo co. 4-quater all'art. 7, D.L. 357/1994, ha stabilito che la tenuta dei registri delle fatture emesse e di quelle ricevute con sistemi elettronici è in ogni caso considerata regolare , in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica, i registri risultano aggiornati sugli stessi sistemi elettronici e vengono stampati a richiesta degli organi procedenti ed in loro presenza . Alle violazioni già constatate al 6.12.2017 si applica il principio del favor rei , considerando tuttavia come la regolare tenuta dei registri e, dunque, la non sanzionabilità, è comunque legata alla stampa degli stessi in sede di accesso, ispezione o verifica. Solo se tale adempimento è stato quindi effettivamente posto in essere all'epoca del controllo potranno prodursi gli effetti favorevoli al contribuente.
DICHIARAZIONI	
Quesito n. 19 – Termini di presentazione – Periodo non coincidente con anno solare	
Quali sono i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi per i soggetti Ires con un periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare , considerando che per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare il termine è stato posticipato al 31 ottobre? È corretto ritenere che il termine sia ora da intendersi come l' ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta ?	Il termine per i contribuenti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare resta fissato all' ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta . La L. 205/2017 è infatti intervenuta solamente sui termini « fissi » di presentazione della dichiarazione, non modificando l'art. 2, co. 2, D.P.R. 22.7.1998, n. 322. L'art. 1, co. 932, L. 205/2017 ha fissato al 31 ottobre (rispetto al precedente 30 settembre) il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e dell'Irap. Tale differimento comprende anche le dichiarazioni dei soggetti che non sono tenuti a

Studio Associato Trombetta Teruggia

	trasmettere lo spesometro e, in generale, per i contribuenti non titolari di partita Iva .
Quesito n. 20 – Pagamento saldo Iva 2018	
<p>Il saldo Iva per il 2017 può essere versato entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine per il saldo delle imposte sui redditi del 30.6.2018, che slitta al 2 luglio. Visto che i 30 giorni successivi scadono il 1° agosto, si chiede conferma se questa scadenza slitti poi al 20 agosto in quanto beneficia della proroga di Ferragosto.</p>	<p>Gli adempimenti fiscali (compresi gli obblighi di versamento) che scadono tra il 1° ed il 20 agosto di ogni anno possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione. Il saldo Iva 2017 può quindi essere versato entro:</p> <ul style="list-style-type: none">• il 16.3.2018, senza maggiorazione;• il 2.7.2018, maggiorando la somma da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al termine di pagamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi;• il 20.8.2018, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
IPER AMMORTAMENTI	
Quesito n. 28 – Interconnessione e sostituzione del bene	
<p>Se il bene che viene acquisito in sostituzione non viene interconnesso nello stesso periodo di imposta, ma in quello successivo, come si determina il beneficio maggiorato?</p>	<p>La prosecuzione del beneficio presuppone che il rispetto di due condizioni ed il fatto che le stesse si verifichino nello stesso periodo d'imposta del realizzo del bene oggetto dell'agevolazione.</p> <p>Nel dettaglio, l'art. 1, co. 35, L. 205/2017, prevede che la sostituzione non determina l'interruzione dell'agevolazione a condizione che: a) la sostituzione avvenga con un bene nuovo che abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'Allegato A alla L. 232/2016; b) l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione siano attestati con dichiarazione resa dal legale rappresentante, perizia tecnica giurata o attestato di conformità.</p> <p>Di conseguenza, se la sostituzione o l'interconnessione avvengono nel periodo di imposta successivo a quello di realizzo del bene originario, non si potrà più fruire delle residue quote della maggiorazione del 150%.</p>
Quesito n. 29 – Bene in sostituzione di costo inferiore	
<p>Se il costo del bene sostitutivo è inferiore al costo del bene sostituito, l'iper ammortamento prosegue con le quote originarie fino al nuovo importo limite?</p>	<p>Nell'ipotesi di costo dell'investimento sostitutivo inferiore al costo del bene originario, la riduzione complessiva dell'agevolazione si rifletterà sull'ultima quota (o sulle ultime quote) di iper ammortamento, senza la necessità di «spalmare» la riduzione su tutte le quote successive alla sostituzione.</p>
Quesito n. 30 – Oneri di diretta imputazione	
<p>Gli oneri accessori di diretta imputazione riguardanti investimenti iper ammortizzabili, che possono aggiungersi ai costi agevolabili (R.M. 152/E/2017), si considerano temporalmente sostenuti «per correlazione» nello stesso esercizio di questi ultimi oppure la loro imputazione a periodo segue regole autonome?</p>	<p>Per gli oneri accessori di diretta imputazione valgono le stesse regole temporali dettate per il bene principale. Il costo accessorio, ai fini della spettanza dell'agevolazione, deve quindi essere sostenuto nel medesimo periodo previsto per il bene principale. La loro imputazione a periodo non segue quindi regole autonome.</p>